## REGOLAMENTO (CE) N. 2527/95 DELLA COMMISSIONE

### del 27 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti

# LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95 (4), ha definito, tra l'altro, le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché il metodo di valutazione delle medesime;

considerando che è prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai valori di ripetibilità e riproducibilità del metodo tra il risultato dell'analisi e il limite regolamentare; che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto che sono in in corso studi in materia, in particolare in seno al Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno che la tolleranza oggi in vigore sia applicata fino al termine di tali studi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

- « Espressione dei risultati : il capo del panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica:
- durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di +1.5.
- a partire dalla campagna 1993/1994, una tolleranza di + 1,

se il punteggio medio è pari o superiore a 5 punti. »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girono successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (³) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1. (\*) GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 1.